

privato, occorre prevedere il ritiro dall'ammasso per partita, salvo se lo Stato membro autorizza l'operazione per quantità minori;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato del burro e della crema di latte, è necessario procrastinare la data dell'inizio delle operazioni di entrata in ammasso privato e ridurre la durata massima di magazzino; che, allo scopo di garantire una gestione più chiara del regime di ammasso privato, occorre prevedere la fissazione annua dell'importo dell'aiuto;

considerando che d'altro canto le disposizioni relative alle misure d'intervento, ivi incluse quelle riguardanti lo smercio del burro detenuto dagli organismi d'intervento, hanno dato prova della loro validità e, con alcuni adeguamenti di carattere tecnico, possono pertanto essere mantenute;

considerando che i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabile ai regimi dell'ammasso pubblico e dell'ammasso privato sono fissati in base al regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/95⁽²⁾;

considerando che il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alle misure d'intervento previste nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68.

TITOLO I

Acquisti e smaltimento d'intervento pubblico del burro

Articolo 2

Gli organismi d'intervento acquistano burro soltanto se rispondente alla definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 e ai requisiti di qualità di cui all'allegato I e per i quali sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il controllo di qualità è stato effettuato secondo i metodi d'analisi di cui agli allegati I, III e IV e su campioni prelevati secondo le modalità di cui all'allegato V; tuttavia, relativamente al controllo di qualità gli Stati membri, previo accordo della Commissione e sotto loro sorveglianza, possono instaurare un regime di autocontrollo per taluni requisiti di qualità e per taluni stabilimenti autorizzati;

- il burro ha un livello di radioattività non superiore ai livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria; i livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio⁽³⁾; il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario; in caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68;

- il burro è stato fabbricato nel corso di un periodo di 14 giorni precedenti il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita del burro da parte dell'organismo d'intervento;

- sono rispettate le prescrizioni relative alla quantità minima, al confezionamento e all'imballaggio di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 3

- Lo stabilimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 può ottenere l'autorizzazione solo se esso:

- è autorizzato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ e dispone degli impianti tecnici appropriati;
- s'impegna a tenere permanentemente i registri stabiliti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, dai quali risultino l'origine delle materie prime, i quantitativi di burro ottenuti, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ciascuna partita di produzione per l'intervento pubblico;
- accetta di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico la propria produzione di burro che può essere offerta all'intervento e che può eventualmente soddisfare ai requisiti di categoria nazionale di qualità di cui all'allegato II;
- si impegna a comunicare all'organismo competente incaricato del controllo, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di fabbricare burro per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

- Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti effettuano controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di fabbricazione di burro all'intervento degli stabilimenti interessati.

Mediante tale sistema di controlli dev'essere garantita l'esecuzione di:

- un controllo almeno ogni 28 giorni di fabbricazione per l'intervento e almeno una volta ogni sei mesi, teso in particolare ad esaminare gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b);

⁽¹⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 31 del 10. 2. 1995, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.